



## Davide Campari-Milano S.p.A.

### Relazione illustrativa degli Amministratori all'Assemblea relativamente alla delibera sulla proposta di acquisto e/o alienazione di azioni proprie

La presente relazione viene redatta dal Consiglio di Amministrazione di Davide Campari-Milano S.p.A. (la "Società" e, unitamente alle sue controllate, il "Gruppo"), ai sensi dell'articolo 73 del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni, per illustrare la delibera per l'acquisto e/o l'alienazione di azioni proprie che viene proposta all'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata, in prima convocazione, per il 24 aprile 2007, e, in seconda convocazione, per il 26 aprile 2007 con, relativamente a quanto in oggetto, il seguente ordine del giorno: "Autorizzazione al Consiglio di Amministrazione all'acquisto e/o alienazione di azioni proprie".

Poiché alla data di approvazione della presente Relazione Consob non ha ancora provveduto alla emanazione della disciplina attuativa dell'articolo 114-*bis* del Testo Unico della Finanza ("TUF"), così come modificato dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262 e dal D. Lgs. 29 dicembre 2006 n. 303, le informazioni in materia di piani di *stock option* vengono qui di seguito riportate nella forma e ai sensi dell'Allegato 3A, schema n. 4, della succitata delibera Consob n. 11971 del 4 maggio 1999, secondo la numerazione ivi prevista.

1) L'autorizzazione all'acquisto e/o alienazione di azioni proprie viene richiesta al fine di ottemperare a due diverse esigenze.

La prima esigenza per cui è richiesta l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie riguarda la necessità di consentire al Consiglio di Amministrazione di procedere, qualora lo ritenga opportuno, all'acquisto e/o alienazione di azioni proprie (i) in vista di successive eventuali operazioni di acquisizione e/o alleanze strategiche anche mediante scambi azionari; (ii) nell'eventualità di oscillazioni delle quotazioni delle azioni al di fuori delle normali variazioni legate all'andamento del mercato azionario e in conformità alle prassi di mercato (anche favorendone la liquidità e l'andamento regolare delle contrattazioni); ed infine (iii) in relazione ad esigenze di investimento qualora l'andamento delle quotazioni di borsa o l'entità della liquidità disponibile possano rendere conveniente, sul piano economico, tale operazione.

La seconda esigenza riguarda invece la necessità di consentire al Consiglio di Amministrazione, mediante acquisti e/o alienazioni di azioni proprie sul mercato, di ricostituire, nelle quantità che si riterrà opportune, la riserva di azioni proprie a servizio del piano di *stock option* in essere per il *management* del Gruppo, nonché di gestire l'attuazione del piano stesso con l'attribuzione di nuove *stock option* o con l'erogazione di *stock option* a beneficiari che abbiano maturato le condizioni per un esercizio anticipato.

Si ricorda al riguardo che il summenzionato piano di *stock option* è stato, il 2 maggio 2001, approvato dall'Assemblea degli azionisti, che in pari data ha altresì autorizzato il Consiglio di Amministrazione a procedere all'acquisto e all'eventuale successiva vendita di azioni proprie al servizio del piano stesso. Successivamente, l'Assemblea

9

degli azionisti ha rinnovato l'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione per l'acquisto e la vendita di azioni proprie, anche ai fini della gestione del piano di *stock option*, con delibere del 29 aprile 2004, 29 aprile 2005 e 24 aprile 2006.

A seguito di tali autorizzazioni, il Consiglio di Amministrazione ha, in più riprese, erogato *stock option* a svariati beneficiari che in parte sono state già esercitate essendosi verificate le condizioni per l'esercizio.

Complessivamente, al 31 dicembre 2006, il numero dei beneficiari è pari a 94, per complessive n. 11.951.311 opzioni attribuite. Il prezzo medio di esercizio è pari a € 5,84 per azione.

Il Consiglio di Amministrazione intende ora richiedere all'Assemblea, ai sensi della vigente normativa, l'autorizzazione per procedere, qualora se ne ravvisi l'opportunità, all'acquisto di ulteriori azioni proprie e/o alla attribuzione di nuove *stock option* a esponenti del *management* del Gruppo, sia mediante l'incremento delle opzioni concesse a soggetti già beneficiari, sia mediante l'attribuzione di opzioni a nuovi beneficiari.

L'attribuzione di nuove *stock option* avverrà in conformità al piano-quadro già approvato dall'Assemblea del 2 maggio 2001 e che si allega alla presente quale All. A). I beneficiari di tali nuove *stock option* potranno essere dipendenti e collaboratori non legati da rapporti di lavoro subordinato della Società, nonché amministratori, dipendenti e collaboratori non legati da rapporti di lavoro subordinato delle sue controllate. Non è prevista l'attribuzione di nuove *stock option* al Presidente e agli amministratori esecutivi della Società.

La fissazione delle modalità di realizzazione del piano, ivi compresa la determinazione dei beneficiari, il numero delle *stock option* attribuite, le date di attribuzione e di esercizio e ogni modalità attuativa, verranno deliberate dal Consiglio di Amministrazione della Società in conformità al piano-quadro di cui all'All. A).

Il Consiglio di Amministrazione avrà facoltà di utilizzare in qualsiasi momento, in tutto o in parte, le azioni proprie acquistate in base alla presente proposta di delibera anche mediante cessione di eventuali diritti reali e/o personali relativi alle stesse (ivi incluse, a mero titolo esemplificativo, operazioni di prestito titoli).

2) L'autorizzazione viene richiesta per l'acquisto, in una o più soluzioni, di azioni ordinarie della Società, del valore nominale di € 0,10, in un numero massimo che, tenuto conto delle azioni proprie già in possesso della Società, non sia superiore al limite complessivo del 10% del capitale sociale, nonché per la vendita, parimenti in una o più soluzioni, dell'intero quantitativo di azioni proprie possedute.

3) Ai fini della valutazione del rispetto di quanto previsto dall'articolo 2357, 3° comma, cod. civ., si segnala che alla data della presente Relazione né la Società né nessun'altra società del Gruppo risulta proprietaria di azioni della Società stessa.

4) L'autorizzazione viene richiesta sino al 30 giugno 2008. La delibera di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie e all'utilizzo delle stesse e di quelle già in portafoglio adottata dall'Assemblea degli azionisti del 24 aprile 2006 dovrà considerarsi correlativamente revocata, per la parte non utilizzata, a far data dalla delibera assembleare di approvazione della proposta oggetto della presente relazione.


5) Ad eccezione della vendita di azioni proprie in esecuzione del piano di *stock option*, la quale avverrà ai prezzi determinati dal piano stesso, per ogni altra operazione di acquisto o di vendita di azioni proprie il corrispettivo minimo e massimo verrà fissato dal Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega a uno o più Amministratori, sulla base del seguente criterio oggettivo idoneo a consentirne un'univoca individuazione: il corrispettivo unitario per l'acquisto o la vendita non sarà inferiore del 25% nel minimo e superiore del 25% nel massimo al prezzo medio di riferimento registrato dal titolo nelle tre sedute di Borsa precedenti ogni singola operazione di acquisto.

6) Ai fini di quanto previsto dall'articolo 132 commi 1 e 2 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, si precisa che gli acquisti di azioni proprie della Società verranno effettuati con le modalità di cui ai punti b) e c) dell'articolo 144-*bis* della delibera Consob n. 11971 del 4 maggio 1999. Gli acquisti potranno avvenire in una o più soluzioni.

Le vendite in esecuzione del piano di *stock option* avverranno alle condizioni e con le modalità ivi stabilite.

Milano, 20 marzo 2007.

Davide Campari-Milano S.p.A.  
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione



All. A

**Piano–quadro per l'attribuzione di Stock Option**  
**della Società Davide Campari–Milano S.p.A.**

1. **Oggetto** – Il presente piano (il “**Piano**”) disciplina principi e modalità per l'attribuzione, da parte della Davide Campari-Milano S.p.A. (la “**Società**”), di opzioni (le “**Opzioni**”) per la sottoscrizione e/o l'acquisto di azioni (le “**Azioni**”) della Società, a soggetti legati da un rapporto di lavoro dipendente (i “**Dipendenti**”) con la Società o con altre società del Gruppo Campari (il “**Gruppo**”) e/o ad amministratori (gli “**Amministratori**”) di una o più società del Gruppo e/o a soggetti (i “**Collaboratori**”) che rendono abitualmente prestazioni d'opera a favore di una o più società del Gruppo (i Dipendenti, gli Amministratori e i Collaboratori, congiuntamente, i “**Beneficiari**”).
2. **Azioni al servizio del Piano** – Le Azioni al servizio delle Opzioni potranno essere acquistate e/o emesse dalla Società nel rispetto di tutte le norme applicabili, in una o più circostanze, secondo le modalità stabilite dagli organi sociali competenti.
3. **Selezione dei Beneficiari** – Su proposta del Comitato Remunerazione e Nomine, il Consiglio di Amministrazione individuerà, di volta in volta, i Beneficiari ed il numero di Opzioni a ciascuno di essi attribuite (le “**Opzioni Base**”), tenendosi conto dell'importanza del ruolo rivestito da ciascun Beneficiario nell'ambito del, o rispetto al, Gruppo, nonché dell'interesse della Società a graduarne l'incentivazione nell'ambito delle proprie strategie di sviluppo.

Sempre su proposta del Comitato Remunerazioni e Nomine, il Consiglio di

Amministrazione potrà attribuire a quei Beneficiari che si impegnino ad acquistare un certo numero di Azioni e a mantenerne la proprietà per un certo periodo di tempo, ulteriori Opzioni (le "**Opzioni Premio**") in misura proporzionale alle Opzioni Base attribuite e/o in misura proporzionale al numero delle Azioni che i Beneficiari si impegnino ad acquistare e mantenere in proprietà.

**4. Prezzo di sottoscrizione** –. Il prezzo unitario di acquisto e/o di sottoscrizione delle Azioni sarà pari al prezzo medio ponderato di borsa del mese precedente al giorno nel quale le Opzioni saranno di volta in volta attribuite con l'invio della Lettera di Offerta di cui al successivo articolo 5.

In caso di attribuzione di Opzioni in data anteriore alla quotazione delle Azioni sul Mercato Telematico Azionario, il prezzo unitario di acquisto e/o di sottoscrizione sarà determinato in modo da riflettere il valore di mercato delle Azioni al momento dell'attribuzione delle Opzioni. In particolare, in caso di attribuzione di Opzioni nell'imminenza dell'offerta pubblica di Azioni che precede la loro quotazione, il prezzo di sottoscrizione potrà essere determinato per rinvio al prezzo finale di offerta, come determinato conformemente a quanto previsto dal relativo prospetto di sollecitazione all'investimento.

**5. Attribuzione delle Opzioni** – Salvo quanto previsto dall'ultimo comma del presente articolo, a seguito della delibera del Consiglio di Amministrazione di attribuzione di Opzioni, la Società invierà tempestivamente ai Beneficiari una lettera raccomandata A/R (la "**Lettera di Offerta**") contenente l'offerta delle Opzioni con l'indicazione dei seguenti dati:

(i) menzione delle specifiche vesti in ragione delle quali le Opzioni

4

- vengono attribuite (con la menzione, a seconda del caso, del rapporto di lavoro dipendente o del rapporto continuativo di prestazione d'opera ovvero della carica di Amministratore);
- (ii) numero complessivo delle Opzioni Base attribuite al singolo Beneficiario e numero complessivo delle eventuali Opzioni Premio;
  - (iii) prezzo unitario di acquisto o di sottoscrizione (determinato ai sensi del precedente articolo 4);
  - (iv) nel caso sia previsto l'esercizio scaglionato delle Opzioni, indicazione della eventuale cumulabilità delle Opzioni non esercitate con quelle ancora esercitabili;
  - (v) il periodo a partire dal quale ed entro il quale le Opzioni potranno essere esercitate (il "**Periodo di Esercizio**"), fermo restando che ove sia consentito l'esercizio scaglionato delle Opzioni, saranno individuati più Periodi di Esercizio;
  - (vi) indicazione della eventuale facoltà di esercizio parziale con l'indicazione della eventuale perdita delle Opzioni non esercitate;
  - (vii) coordinate bancarie di un conto intestato alla Società.

In caso di attribuzione delle Opzioni nell'imminenza dell'offerta pubblica di Azioni con rinvio, ai fini della determinazione del prezzo di esercizio, al relativo prezzo di offerta (non ancora noto al momento dell'attribuzione), in luogo del numero delle Opzioni attribuite, la Lettera di Offerta potrà contenere la sola indicazione del controvalore (il "**Controvalore** ") del complessivo prezzo di esercizio delle Opzioni attribuite. In tal caso, una volta noto il prezzo finale di offerta cui sarà stato fatto rinvio, il numero di Opzioni attribuite risulterà pari al rapporto fra il Controvalore e il prezzo

unitario di offerta (con arrotondamento per difetto).

La Lettera di Offerta, cui dovrà essere allegata copia del Piano, dovrà anche contenere la precisazione che le Opzioni (e, in caso di attribuzione anche di Opzioni Premio, anche le Azioni conseguentemente acquistate) sono soggette alla disciplina dettata dal Piano.

Conformemente a quanto previsto dalle disposizioni vigenti, qualora le Opzioni siano attribuite a membri del Consiglio di Amministrazione della Società investiti di particolari cariche previste dallo statuto, la Lettera di Offerta di cui al primo comma dovrà essere inviata solo previo parere del Collegio Sindacale; qualora, invece, le Opzioni siano attribuite a membri del Consiglio di Amministrazione non investiti di cariche speciali previste in statuto, la Lettera di Offerta potrà essere inviata solo previa approvazione dell'assemblea ordinaria della Società.

**6. Accettazione delle Opzioni** – Entro un termine di quindici giorni dalla ricezione della Lettera di Offerta, il Beneficiario dovrà comunicare, con lettera raccomandata A/R (la "**Lettera di Accettazione**"), la sua eventuale decisione di accettare le Opzioni Base e, eventualmente, anche le Opzioni Premio (con l'assunzione, in tale ultimo caso, dell'impegno all'acquisto e al mantenimento della proprietà delle Azioni nei termini di cui alla Lettera di Offerta).

Resta comunque inteso che ciascun Beneficiario avrà facoltà di accettare le sole Opzioni Base e non le eventuali Opzioni Premio.

Ove, decorso il termine di cui al primo comma, nessuna Lettera di Accettazione sarà stata ricevuta dalla Società, l'offerta di Opzioni si intenderà automaticamente decaduta.

Nel caso di accettazione di eventuali Opzioni Premio, il Beneficiario dovrà acquistare le Azioni nei termini di cui alla Lettera di Offerta e procedere alla loro intestazione a favore di una società fiduciaria indicata dalla Società (la "**Fiduciaria**"), con l'impegno da parte della Fiduciaria a comunicare alla Società ogni notizia circa l'eventuale revoca del mandato fiduciario e circa l'eventuale mutamento della persona del fiduciante e qualunque altro mutamento rilevante nel rapporto fiduciario (costituzione di diritti reali, *etc.*). Il mancato rispetto delle obbligazioni di cui al comma precedente da parte del Beneficiario importa la automatica decadenza di tutte le Opzioni Premio.

7. **Esercizio delle Opzioni** – Ciascun Beneficiario potrà esercitare le Opzioni, nei termini e modalità indicati nella Lettera di Offerta, inviando lettera raccomandata A/R (la "**Lettera di Esercizio**"), ove dovrà indicare

- (i) il numero delle Opzioni esercitate;
- (ii) gli estremi del versamento dell'intero prezzo a favore della Società; e
- (iii) l'espressa accettazione di tutti i termini e le condizioni di cui al Piano.

Il Consiglio di Amministrazione provvederà a emettere e/o cedere, a seconda del caso, le Azioni spettanti ai Beneficiari delle Opzioni che ne abbiano effettuato valido ed efficace esercizio entro quindici giorni dalla ricezione della Lettera di Esercizio.

8. **Riduzione del numero delle Opzioni attribuite e facoltà di esercizio anticipato** – Nei casi di perdita, non imputabile al Beneficiario, delle vesti in

- ragione delle quali gli erano state attribuite le Opzioni (menzionate al punto (i) della Lettera di Offerta), e segnatamente nei casi di
- pensionamento o sopravvenuta impossibilità di rendere la prestazione lavorativa (purché non imputabile) da parte del Dipendente;

g

- perdita della carica di Amministratore, per cause diverse da dimissioni o revoca per giusta causa;
- interruzione del rapporto abituale di collaborazione da parte di un Collaboratore (per causa non imputabile),

il numero delle Opzioni attribuite sarà ridotto in misura pari al rapporto fra, da una parte, il numero di giorni trascorsi dall'attribuzione delle Opzioni e, dall'altra parte, il numero complessivo di giorni dall'attribuzione delle Opzioni fino al corrispondente Periodo di Esercizio (o fino ai corrispondenti Periodi di Esercizio, in caso di facoltà di esercizio scaglionato).

Il Beneficiario potrà inoltre decidere se esercitare le Opzioni (nel numero risultante dall'applicazione del precedente comma) nel corrispondente Periodo di Esercizio (o nei corrispondenti Periodi di Esercizio) ovvero anticipatamente entro un termine di [trenta] giorni dalla data in cui sarà occorso uno degli eventi menzionati nel primo comma di questo articolo, secondo le stesse modalità di cui al precedente articolo 7.

**9. Decadenza delle Opzioni e delle Opzioni Premio** – Nei casi di perdita, imputabile al Beneficiario, delle vesti in ragione delle quali gli erano state attribuite le Opzioni (menzionate al punto (i) della Lettera di Offerta), e segnatamente nei casi di

- licenziamento o dimissioni del Dipendente;
- revoca per giusta causa dell'Amministratore;
- interruzione del rapporto continuativo di collaborazione per fatto del Collaboratore o comunque per causa a questo imputabile;

le Opzioni non ancora esercitate decadranno automaticamente fin dal momento della comunicazione da parte della Società dell'avveramento di

uno degli eventi di cui al precedente comma.

In caso di violazione dell'impegno, assunto dal Beneficiario di Opzioni Premio, al mantenimento della proprietà delle Azioni conseguentemente acquistate e alla loro intestazione presso la Fiduciaria, tutte le Opzioni Premio si intenderanno automaticamente decadute.

**10. Decesso del Beneficiario** – In caso di decesso di un Beneficiario, i suoi eredi potranno scegliere se attendere il Periodo di Esercizio (o i corrispondenti Periodi di Esercizio) ovvero se avvalersi della facoltà di esercizio anticipato secondo termini e modalità di cui al precedente articolo 8 (ivi inclusa la riduzione del numero delle Opzioni).

**11. Incedibilità delle Opzioni** – Le Opzioni non sono in alcun modo cedibili, salvo quanto disposto dall'articolo precedente.

**12. Operazioni straordinarie** – Nel caso che, in pendenza di Opzioni non ancora esercitate, la Società deliberi un aumento del capitale a pagamento, mediante emissione di nuove azioni, nessun diritto spetterà al Beneficiario di Opzioni non ancora esercitate.

In caso di operazioni straordinarie, quali fusioni e scissioni, che abbiano effetti sul capitale nominale della Società, i Beneficiari avranno facoltà di esercitare anticipatamente le Opzioni entro un termine di 15 giorni dalla data dell'assemblea che delibera l'operazione straordinaria, secondo modalità e termini previste dall'articolo 8 (ivi inclusa la riduzione del numero delle Opzioni). Decorso tale termine nessun diritto spetterà al Beneficiario, salvo che il Consiglio di Amministrazione non decida, su proposta del Comitato Remunerazioni e Nomine, di attribuire ai Beneficiari (a seconda del caso, anche o alternativamente) corrispondenti opzioni per l'acquisto e/o

sottoscrizione di azioni della società risultante dalla eventuale fusione e/o scissione.

In caso di aumento di capitale mediante imputazione di riserve e in caso di riduzione del capitale per perdite, il rapporto fra numero di Opzioni attribuite e numero di Azioni a loro servizio sarà modificato in misura corrispondente (ad esempio, in caso di raddoppio del capitale, ciascuna Opzione darà il diritto all'acquisto di due Azioni).

Qualora la Società intendesse deliberare la riduzione del capitale esuberante, ai Beneficiari delle Opzioni sarà data la facoltà di esercitare tutte le Opzioni entro un termine di dieci giorni dalla pubblicazione della convocazione dell'assemblea.

**13. Offerta pubblica** –. Nel caso che, in pendenza di Opzioni ancora esercitabili, venga promossa un'offerta pubblica di acquisto e/o di scambio sulle Azioni, i Beneficiari avranno la facoltà di esercitare anticipatamente le Opzioni entro un termine di quindici giorni dalla data in cui l'offerta pubblica sarà stata sottoposta all'approvazione delle Autorità Competenti.

Nel caso previsto dal presente articolo, le Opzioni potranno essere esercitate anticipatamente per l'intero ammontare ancora (eventualmente) residuo.

**14. Legge applicabile.**

Il presente Piano è retto dal diritto italiano.

**15. Clausola compromissoria.**

Qualsiasi controversia relativa a interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità del Piano o a questo comunque connessa, sarà decisa da un collegio di tre arbitri che decideranno in via rituale e secondo il diritto

4



italiano.

Ciascuna parte provvederà alla nomina di un arbitro, ai sensi dell'art. 810 c.p.c. e i due arbitri così nominati designeranno il terzo che avrà funzione di Presidente; in caso di loro disaccordo, il terzo arbitro verrà nominato dal Presidente della Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano. Questi provvederà a nominare anche quello degli arbitri che una parte non avrà designato entro il termine di 20 (venti) giorni dal ricevimento dell'atto di nomina notificato dalla parte più diligente.

Il procedimento arbitrale avrà sede, salvo diverso accordo delle Parti, in Milano e dovrà concludersi entro il termine di novanta giorni dall'ultimo atto istruttorio o, se successivo, dal compimento dell'ultimo atto difensivo.

02.05.2001